

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE NUCLEO CINOFILO EMILIA ROMAGNA ODV"

In data 27 novembre 2020 a Faenza (RA) in via Galilei n. 6, si sono riuniti i seguenti signori:

* BROCCHI Robert nato a Imola (BO), il 25 dicembre 1969, residente a Faenza (RA) in Via Marozza civico 99, cittadino Italiano, C.F. BRCCRT69P25E289B;

* PALLI Gianfranco nato a Marradi (FI), il 30 ottobre 1971, residente a Faenza (RA) in Via Borgotto civico 19 int. 2, cittadino Italiano, C.F. PILLGR71R30E971M;

* SAVORANI Ivan nato a Faenza (RA), il 04 luglio 1970, residente a Faenza (RA) in Via Rio Biscia civico 1, cittadino Italiano, C.F. SVFYNI70L04D458A;

* BERTOZZI Emanuele nato a Faenza (RA), il 26 marzo 1968, residente a Bagnacavallo (RA) in Via G. Mazzini civico 100, cittadino Italiano, C.F. BPTMNL68C26D458Z;

* BULDRINI Paola, nata a Faenza (RA), il 05 luglio 1970, residente a Faenza (RA) in Via Marozza civico 99, cittadina Italiana, C.F. BLOPIA70L45D458H;

* BALESTRAZZI Marco, nato a Sassuolo (MO), il 19 settembre 1972, residente a Sassuolo (MO) in Viale Pò civico 30 piano 2 int. 4, cittadino Italiano C.F. BLSMRC72P19I462N;

* FOLISI Biagio, nato a Bagnacavallo (RA), il 02 ottobre 1971, residente a Bagnacavallo (RA) in Via Lame Pontenuovo civico 11, cittadino Italiano C.F. FLSBGI71R02A547V;

Biagio Folisi

Paola Buldrini

Ivan Savorani

Emanuele Bertozzi

Marco Balestrazzi

Robert Brocchi

Ivan Savorani

Marco Balestrazzi

Paola Buldrini

Biagio Folisi

● FREDDI Marco, nato a Castel San Pietro Terme (BO), il 07 agosto 1973, residente a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Molino Scarselli civico 120, cittadino Italiano C.F. FRDMRC73M07C265K;

● TEDESCO Leandro, nato a Reggio Calabria (RC) il 19 dicembre 1994, residente a Bologna (BO) in Via Claudio Treves civico 19;

che, di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita fra i suddetti comparenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'associazione avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE NUCLEO CINOFILO EMILIA ROMAGNA ODV"** o, in breve, **"ANC ER ODV"**.

2) L'associazione ha sede in Faenza (RA), attualmente in via Galilei n. 6.

3) L'associazione è retta dai patti contenuti nello statuto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante.

4) I soci fondatori deliberano in modo unanime che il Consiglio Direttivo sarà composto, per il primo quinquennio e salve future deliberazioni dell'assemblea, di sette membri così individuati:

BROCCHI ROBERT in qualità di Presidente,

EULDRINI PAOLA in qualità di Vice Presidente,

SAVORANI IVAN in qualità di Consigliere,

BALESTRAZZI MARCO in qualità di Consigliere,

FOLISI BIAGIO in qualità di Consigliere,

BERTOZZI EMANUELE in qualità di Tesoriere,

PALLI GIANFRANCO in qualità di Segretario.

Con la firma del presente atto costitutivo i soci così eletti accettano le loro rispettive cariche, accettano e dichiarano che non sussistono a

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

Paolo Buldrini

loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/2021.

6) Le spese del presente atto e conseguenti fanno carico all'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Faenza, li 27/11/2020.

BROCCHI Robert

Brochi Robert

PALLI Gianfranco

Palli Gianfranco

SAVORANI Ivan

Savorani Ivan

BERTOZZI Emanuele

Bertozzi Emanuele

DULOPINI Paola,

Paola Buldrini

BALESTRAZZI Marco,

Balestrazzi Marco

FOLISI Biagio,

Folisi Biagio

FREDDI Marco

Freddi Marco

TEDESCO Leandro

Tedesco Leandro

AGENZIA ENTRATE
UT FAENZA - CP RAVENNA
Funzionario Ufficiale Fortano
Firma su Documento del Direttore Provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Registrato il 23/11/20 al n. 1626
per Euro 946,72

ASSOCIAZIONE NUCLEO CINOFILO EMILIA ROMAGNA ODV

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ASSOCIAZIONE NUCLEO CINOFILO EMILIA ROMAGNA ODV" o, in breve, "ANC ER ODV".

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

2.1-L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza; il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2-L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITA'

3.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere i seguenti scopi:

- a) sviluppare iniziative volte a promuovere migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio locale, regionale o nazionale;
- b) sostenere e collaborare con le Amministrazioni locali, provinciali, regionali e nazionali e con le Forze dell'Ordine nello sviluppo di politiche di sicurezza partecipata e di sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra urbana;

c) promuovere iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza partecipata basata sulla diffusione della cultura della collaborazione tra i cittadini integrata con le azioni di prevenzione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso curate dagli organi pubblici e dalle Forze dell'Ordine competenti;

d) favorire le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione sociale e dei conflitti, rivolgere la propria attenzione nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili quali, ad esempio, anziani, disabili, persone in condizioni di fragilità sociale;

e) effettuare interventi di soccorso nell'ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale, in caso di calamità e in ogni caso in cui ciò sia richiesto dalle autorità preposte in materia di protezione civile e di sicurezza del territorio, di segnalazione incendi, di sicurezza stradale e della mobilità, di salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, di difesa e protezione degli animali.

3.2-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali;

d) educazione istruzione e formazione;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

3.3-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.4-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.5-Per raggiungere tali scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- utilizzare personale del Servizio Civile;
- costituire o partecipare ad associazioni, reti associative, fondazioni, enti ed istituzioni private senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;

-promuovere incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività divulgative ed educative, rivolti ai cittadini, singoli o associati, e alle scuole di ogni ordine e grado;

-promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;

-erogare premi e borse di studio.

3.6-Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

3.7-L'associazione opera mediante strutture proprie e nell'ambito delle strutture pubbliche o con queste convenzionate, secondo le vigenti norme in materia di volontariato.

ART. 4 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

4.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa.

4.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

A)per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici e di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per questi stessi reati ovvero per altri reati non colposi con condanna a pena detentiva, la dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in particolare con Forze Armate e di Polizia, attuale o cessato negli ultimi dieci anni; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

B)per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2,

Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.7-I soci, ancorché distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

4.8-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i

diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.9-I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.10-I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall'Associazione, attenendosi alle disposizioni impartite dai responsabili dell'Associazione;
- e) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego

operativo;

f) non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell'Associazione né utilizzare simboli e strumenti della stessa senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;

g) conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione;

h) mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali;

i) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità ed in funzione delle capacità individuali, al raggiungimento degli scopi statutari.

4.11-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

4.12-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti da apposito regolamento interno.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che perdano i requisiti di ammissione o che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo, previo invio di un sollecito tramite lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica portante l'indicazione della data di decadenza in caso di mancato pagamento.

5.4-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

5.6-Il Consiglio Direttivo, nei casi previsti dal comma 5.4, prima di proporre all'assemblea l'esclusione del socio, può adottare nei loro

confronti i provvedimenti disciplinari previsti dall'apposito regolamento,

5.7-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dal Codice del Terzo Settore.

6.3-A garanzia dell'indipendenza dell'associazione non possono fare parte del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, e incarichi di Giunta e Consiglio comunale;
- i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- i parlamentari nazionali ed europei;

--coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partici politici.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

7.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in ogni caso la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.9-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

9.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5-L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

9.6-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

9.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.3-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4-In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri

supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 13 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1-Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3-L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo: quote e contributi degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4-Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

14.1-L'esercizio sociale inizia dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

14.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

15.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

15.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

15.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento per contemperare l'effettività del diritto dei soci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, nell'ambito di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza.

ART. 16 - VOLONTARI E LAVORATORI

16.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

16.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle

condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.3-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

16.4-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

16.5-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il limite previsto dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

16.6-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

17.1-In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

17.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea.

ART. 18- UNIFORME

18.1-L'utilizzo dell'uniforme e degli altri segni distintivi dell'associazione sono riservati ai soci; essi sono indossati esclusivamente nelle cerimonie ufficiali per le quali siano previsti e nei servizi comandati.

18.2-Il Consiglio Direttivo indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere.

18.3-L'utilizzo dell'uniforme e dei segni distintivi in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi o per foto o filmati non autorizzati dal Consiglio Direttivo e che possano, per uso o contenuto, risultare contrari ai principi ed alle finalità dello statuto e, quindi, lesivi dell'immagine dell'associazione, possono costituire motivo di provvedimenti disciplinari e di esclusione.

ARTICOLO 19 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.